



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle siccità

CIRCOLARE REGIONALE PER LA STAGIONE BALNEARE 2011

**DECRETO LEGISLATIVO
N. 116 DEL 30 MAGGIO 2008**

**DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE
DEL 30 MARZO 2010**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle siccità

**Circolare regionale per la gestione della qualità delle acque di balneazione per la stagione 2011.
Attuazione della direttiva 2006/7/CE del 15 Febbraio 2006, del D.Lgs 30 Maggio 2008, n.116 e D.M.
30 marzo 2010.**

Indice

1. Premesse	1
1.1. I sistemi informativi utilizzati per il monitoraggio e la gestione delle acque di balneazione	2
2. Esiti e classificazione acque di balneazione per l'anno 2010	3
3. Elenco delle acque di balneazione e programma di monitoraggio per l'anno 2011	5
3.1. Individuazione dell'elenco delle acque di balneazione.....	5
3.2. Programma di monitoraggio	6
4. Balneabilità e misure di gestione.....	8
5. Profili delle Acque di Balneazione	11
6. Istituzione di nuove Acque di Balneazione	12
7. Informazione al pubblico e comunicazioni	12



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA

1. PREMESSE

Con D.Lgs 30 Maggio 2008, n.116 è stata recepita la direttiva 2006/7/CE del 15 Febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che ha abrogato la direttiva 76/160/CE ed il DPR 470/82. L'iter di recepimento della citata Direttiva è stato completato con l'approvazione del D.M. 30 marzo 2010 e la relativa pubblicazione sul Supplemento ordinario n.97 alla G.U. n.119 del 24.05.2010.

Per la stagione di balneazione 2011 devono essere pertanto applicate, da parte di Regione, Comuni, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) e ASL-Servizi Igiene Pubblica (ASL-S.I.P.), tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs 116/08 e nel Decreto attuativo 30 Marzo 2010, e quelle contenute nella presente Circolare Regionale, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Il D. Lgs n. 116/08 definisce le acque di balneazione come le *“acque superficiali o parte di esse nelle quali l'autorità competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione”*. Il punto di monitoraggio, fissato all'interno dell'acqua di balneazione, è individuato dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio più elevato di inquinamento, sulla base del profilo delle acque di balneazione di cui all'art. 9 del citato Decreto. Per le acque di balneazione individuate, la Regione Autonoma della Sardegna (di seguito Regione Sardegna) assicura, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del medesimo Decreto, il raggiungimento dello stato di qualità sufficiente entro il 2015.

La stagione balneare per la Sardegna, in accordo con l'art.2 del D.Lgs 30 Maggio 2008, n.116, ha inizio il **1° maggio e termina il 30 settembre**.

Prima dell'avvio della stagione balneare 2010 la Regione Sardegna ha predisposto la *Circolare Regionale per la stagione balneare 2010*, trasmessa a Sindaci ed Enti interessati con nota prot. n. 3560 del 19.07.2010, disponibile nel **Portale Regionale della Balneazione**, operativo dalla stagione balneare 2010, raggiungibile all'indirizzo <http://www.sardegnaambiente.it/balneazione>.

Al termine della stagione balneare 2010 la Regione Sardegna ha effettuato una prima valutazione, ai sensi della Direttiva 2006/7/CE e del D.Lgs n. 116/08, della qualità delle 663 acque di balneazione previste, sulla base dei risultati delle analisi fornite da ARPAS / ASL-S.I.P., che, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 7 e 8 del Decreto, ha portato alla classificazione delle acque di balneazione, secondo i seguenti livelli di qualità:

- *“scarsa”*,
- *“sufficiente”*,
- *“buona”*,
- *“eccellente”*.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Gli esiti della classificazione sono contenuti nella Determinazione n. 7426/rep. n. 299 del 22.12.2010 del Direttore del Servizio Tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità (di seguito Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche) e trasmessa al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e resa disponibile sul citato Portale Regionale della Balneazione.

1.1. I sistemi informativi utilizzati per il monitoraggio e la gestione delle acque di balneazione

In attuazione della Direttiva 2006/7/CE e del D.Lgs n. 116/08 la Regione Sardegna, attraverso il Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, ha predisposto il **Portale Regionale della Balneazione**, raggiungibile all'indirizzo <http://www.sardegnaambiente.it/balneazione>, operativo dalla stagione balneare 2010 al fine di promuovere e divulgare con tempestività le informazioni sulle acque di balneazione, come previsto dall'art.14 del D.Lgs 116/08.

Ulteriori informazioni inerenti lo stato di qualità dei corpi idrici ai sensi del D.Lgs n. 152/06, sia interni che marino-costieri, possono essere acquisite attraverso il Sistema Informativo **CeDoc (Centro di Documentazione dei bacini idrografici)**, istituito dalla L.R. n. 14/2000. Il CeDoc, raggiungibile all'indirizzo <http://82.85.20.58/sardegna>, contenente tutti i dati di monitoraggio delle acque sia per la qualità ambientale che per la specifica destinazione della Regione; tali informazioni sono rese disponibili sia in formato alfanumerico che su cartografia. Per poter consultare la sezione cartografica è indispensabile utilizzare il browser Internet Explorer ed installare (al primo accesso) il plugin (automatico) di MapGuide dell'Autodesk.

In attuazione del D. Lgs n. 152/06, è stata inoltre realizzata un'applicazione web finalizzata al controllo della conformità degli scarichi provenienti da impianti di depurazione di acque reflue urbane ed industriali denominato **DeSAC** (Depuratori, Scarichi, Autorizzazioni e Controlli), costituente il Catasto delle Pressioni Antropiche (CPA), le cui informazioni devono essere costantemente aggiornate da diversi soggetti (Gestore del Servizio Idrico Integrato, Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, ARPAS, Province) che popolano la porzione di database di propria competenza.

A livello centrale il Ministero della Salute ha predisposto un "Portale Acque" con una sezione dedicata alle "Acque di balneazione" che consente la visualizzazione delle aree di balneazione italiane con i relativi punti di campionamento e la qualità dell'acqua (balneabile - non balneabile) e relativi certificati analitici.

I risultati delle attività di campionamento ed analisi condotte da ARPAS / ASL-S.I.P. vengono trasmessi sia ai sistemi informativi regionali che al Portale Acque del Ministero della Salute.



2. Esiti e classificazione acque di balneazione per l'anno 2010

La valutazione della qualità delle acque di balneazione di cui alla succitata Determinazione è stata effettuata sulla base dei risultati analitici dei parametri microbiologici di cui all'Allegato I del D.Lgs n. 116/08 (*Escherichia coli* e Enterococchi intestinali):

- in relazione a ciascuna acqua di balneazione
- al termine della stagione balneare
- sulla base delle serie di dati relativi alla stagione in corso e alle tre stagioni precedenti (anni 2007-2010)
- secondo la procedura di cui all'Allegato 2 del D.Lgs 116/08

Per la stagione balneare 2010 sono stati utilizzati, per il triennio 2007-2009, i valori dei parametri equivalenti previsti dall'art. 7 comma 5 lettera c del D.Lgs 116/08, mentre, per l'anno 2010, sono stati utilizzati i parametri previsti dall'All. 1 del citato Decreto.

La prima classificazione conforme alla Direttiva 2006/7/CE deve essere effettuata entro il 2015. Le classificazioni antecedenti a tale data, effettuate ai sensi dell'art. 7 c. 5 lett. c del D.Lgs 116/08, sono da considerarsi "preliminari".

Il monitoraggio per la stagione balneare 2010 ha interessato 663 acque di balneazione, con campionamenti distribuiti nel periodo compreso tra aprile e settembre, ed i cui esiti, contenuti nella Determinazione n. 7426/rep. n. 299 del 22.12.2010 vengono sintetizzati nella successiva tabella.

N	Giudizio di qualità	Numero di acque di balneazione
1	Eccellente	652
2	Buono	4
3	Sufficiente	1
4	Scarsa	2
5	Non classificate per erosione	3
6	Non classificate perché di nuova istituzione	1
Totale		663

Elenco delle acque di balneazione aventi giudizio di qualità inferiore all' "eccellente"

- acque di balneazione classificate di qualità "buona"
 - Codice IT020095079002 - spiaggia Turas antistante foce – B004NU - Bosa
 - Codice IT020095019007 - Salamedu loc.ta' S. Caterina - B066OR - Cuglieri
 - Codice IT020107001002 - spiaggia di fronte al ponte - B124CA - Buggerru



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

- Codice IT020107001003 - spiaggia sotto il ponte - B125CA - Buggerru
 - b. acque di balneazione classificate di qualità **“sufficiente”**
 - Codice IT020090003001 - San Giovanni – B003SS - Alghero
 - c. acque di balneazione classificate di qualità **“scarsa”**
 - Codice IT020090058004 - 100 mt ad est foce Fiume Santo - B218SS - Porto Torres
 - Codice IT020090069013 - foce rio Sorso – B221SS – Sorso
- Tali acque di balneazione sono vietate alla balneazione per l'anno 2011.

Valutazione della qualità delle acque di balneazione ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs n. 116/08

a. inquinamento di breve durata

Durante la stagione balneare 2010 si sono verificati dei fenomeni riconducibili ad “inquinamento di breve durata”, per i quali la Regione Sardegna ha provveduto alla sostituzione del campione secondo le procedure definite dall'all. IV del D. Lgs n. 116/08, nelle seguenti acque di balneazione:

- Codice IT020091017003 - Spiaggia Centrale - B056NU - Dorgali;
- Codice IT020107004007 - Cala Fico - B117CA - Carloforte;

b. acque di balneazione di nuova individuazione

Per la stagione balneare 2010 è stata istituita la seguente acqua di balneazione:

- Codice IT020092009018 - 100 m nord rio Imboi – B216CA – Cagliari.

Tale acqua di balneazione, presenta una qualità riconducibile allo stato di eccellente, ma essendo disponibili solamente 7 campionamenti, non è possibile emettere il giudizio di qualità.

Nella Determinazione n. 7426/rep. n. 299 del 22.12.2010 sono stati confermati, inoltre, i divieti alla balneazione per fenomeni di erosione costiera, in ottemperanza alle Ordinanze delle Capitanerie di porto di cui alla Determinazione n° 3064/111 del 30/12/2005, per le seguenti acque di balneazione:

- Codice IT020092084004 "Hotel Rocce Rosse"-B156CA-Località "Sa Canna" Comune di Teulada (CA);
- Codice IT020090058005 "Capella Balai II - B247SS - " Comune di Porto Torres (SS);
- Codice IT020090069004 "Maritza" - B025SS - Comune di Sorso (SS).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

3. Elenco delle acque di balneazione e programma di monitoraggio per l'anno 2011

Il D.Lgs n. 116/08, all'art.4, prevede che le Regioni individuino e trasmettano al Ministero della Salute e dell'Ambiente, entro il 1°marzo di ogni anno:

- l'elenco delle acque di balneazione e i punti di monitoraggio;
- il programma di monitoraggio per la stagione balneare.

3.1. Individuazione dell'elenco delle acque di balneazione

Preliminarmente all'individuazione delle acque di balneazione è stata effettuata la ridefinizione della linea di costa regionale, estesa, nel complesso, poco più di 2'000 km (escluse le isolette minori, aventi superficie inferiore a 0.5 km², con le quali si arriverebbe, visto il loro numero elevato, a circa 2'250 km).

E' stata pertanto condotta un'attenta valutazione dei tratti costieri, attraverso l'utilizzo della Carta Tecnica Regionale e delle ortofoto sia in scala 1:10'000 che in scala 1:2'000 che, a partire dalle aree di balneazione individuate in attuazione del D.P.R. n. 470/82, ha permesso di definire tratti omogenei di costa riconducibili alle seguenti tipologie:

- **Acque adibite alla balneazione - circa 1'400 km - Allegato 1**
 - Acque di balneazione: tratti di costa controllati ai sensi del D.Lgs n. 116/08
- **Acque non adibite alla balneazione - circa 164 km**
 - Acque non controllate: tratti di costa potenzialmente balenabili (perché privi di pressioni) ma non controllati perché difficilmente raggiungibili (costa a picco sul mare, isolette, etc.)
- **Acque vietate alla balneazione - circa 438 km**
 - **Zona di riserva integrale:** zone A, "riserva integrale", delle Aree Marine Protette – circa 35 km;
 - **Aree di foce:** tratti di costa prossimi a foci di corsi d'acqua e/o sbocchi a mare di altri corpi idrici, che, per le pressioni esistenti su questi ultimi, sono vietate alla balneazione – circa 37.5 km;
 - **Zone portuali:** tratti di costa in corrispondenza delle aree portuali e prossimi a queste, in cui, sia per questioni igienico-sanitarie che per la sicurezza dei bagnanti (traffico di imbarcazioni), è vietata la balneazione – circa 162 km;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA

- **Zone interdette per scarico:** tratti di costa interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari, perché prossimi a punti di scarico a mare di impianti di trattamento di reflui, del tipo a cielo aperto, in condotta sottomarina, etc. – circa 33 km;
- **Zone interdette permanentemente per altri motivi:** tratti di costa vietati alla balneazione per motivi diversi da quelli sopra elencati e, in particolare, perché aree militari, zone industriali, aree pericolose per la presenza di frane, aree urbane, etc. – circa 170 km.

I tratti sopra richiamati possono essere consultati sia attraverso il portale regionale sulla balneazione che nella sezione cartografica del CeDoc.

A seguito degli esiti della classificazione sullo stato di qualità delle acque di balneazione della stagione 2010 e della valutazione dei tratti costieri, sopra descritta, per la stagione balneare 2011 sono state individuate 660 acque di balneazione, contenenti 660 punti di campionamento, corrispondenti a circa 1'400 km di costa controllata (**Allegato 1**).

Per l'anno 2011 sono state soppresse le acque di balneazione individuate come interdette alla balneazione per fenomeni di erosione costiera, come individuate con Ordinanze delle Capitanerie di porto di cui alla citata Determinazione n° 3064/111 del 30/12/2005.

L'elenco delle acque di balneazione di cui all'Allegato 1 contiene, tra l'altro, per ciascuna acqua di balneazione, le coordinate, sulla linea di costa regionale, di inizio e termine dell'acqua di balneazione stessa. Poiché ciascuna acqua di balneazione può ricadere a cavallo di più ambiti amministrativi comunali, è stato elaborato un ulteriore documento (**Allegato 1bis**) contenente l'elenco delle acque di balneazione, in cui sono state identificate, per ciascuna di esse, le porzioni ricadenti in ciascun Comune.

3.2. Programma di monitoraggio

Il programma di monitoraggio, da condurre secondo le specifiche previste dal D.Lgs n. 116/08, prevede il controllo dei parametri riportati nell'Allegato I dello stesso, attraverso un campionamento mensile (definito dal calendario di monitoraggio) per ciascuna acqua di balneazione, per tutta la durata della stagione balneare che, per la Sardegna, in accordo con l'art.2 del Decreto, ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre.

In accordo con quanto contenuto nell'All. IV del citato Decreto è previsto, inoltre, un campionamento da effettuare poco prima dell'inizio della stagione balneare (nel mese di aprile). In attuazione di quanto riportato nel medesimo allegato, il programma di monitoraggio prevede, inoltre, che le date di prelievo siano distribuite nell'arco di tutta la stagione balneare e che l'intervallo tra date di prelievo consecutive non superi la durata di un mese.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA

I soggetti coinvolti nelle attività di redazione e di attuazione del programma di monitoraggio sono l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) e l'ASL-Servizi Igiene Pubblica (ASL-S.I.P.).

Sulla base dell'elenco delle acque di balneazione l'ARPAS, in collaborazione con le ASL-SIP, ha redatto il Calendario di Monitoraggio definendo, per ciascun punto di prelievo, le date di campionamento per il periodo da aprile a settembre 2011. Tale calendario (**Allegato 2**) è stato quindi trasmesso dalla Regione al Ministero della Salute secondo le modalità ed i tempi previsti dalla norma.

I prelievi dovranno essere eseguiti secondo le modalità dell'Allegato D del Decreto attuativo 30 Marzo 2010; non potranno essere effettuati in data antecedente a quella di calendario né potranno essere svolti con un ritardo di oltre 4 giorni dalla prevista data di calendario (art. 6 D.Lgs 116/08).

In presenza di condizioni meteomarine tali da rendere impossibile l'effettuazione dei prelievi nella data prevista, il campionamento deve avvenire il primo giorno utile nel quale sono cessate le cause ostative; tale posticipazione deve essere sempre giustificata e supportata da idonea documentazione e tempestivamente trasmessa alla Regione ed al Ministero della Salute, secondo le modalità di seguito riportate.

In concomitanza con il campionamento dei parametri microbiologici, dovranno altresì essere rilevati, secondo le modalità dell'allegato D del Decreto attuativo 30 Marzo 2010, i seguenti parametri:

- temperatura dell'aria
- temperatura dell'acqua
- vento
- stato del mare
- corrente superficiale
- condizioni meteorologiche

Inoltre, anche al fine della definizione dei profili ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 116/08 ed a tutela della salute pubblica, nell'ambito dell'attività di monitoraggio 2011, i soggetti in indirizzo sono tenuti a comunicare alla Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, le informazioni di cui agli artt. 11 e 12 del succitato Decreto e, in particolare:

- segnalazioni di proliferazione cianobatterica;
- segnalazioni di proliferazione di macroalghe e fitoplancton (*Ostreopsis ovata*);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA

- segnalazioni di altri inquinanti, valutabili attraverso l'ispezione visiva, quali reflui e/o rifiuti liquidi in genere recapitanti a mare, residui bituminosi, vetro, plastica, gomma, ecc.

Tutti i soggetti in indirizzo (e in particolare Comuni, ARPAS ed ASL-S.I.P.) sono inoltre tenuti, ciascuno per quanto di propria competenza, all'adozione delle misure di gestione di cui agli articoli 10, 11 e 12 del D.M. 116/08 ed all'attuazione di quanto previsto dagli allegati B e C del D.M. 30 marzo 2010.

In particolare, nei casi in cui dovessero manifestarsi fenomeni di inquinamento tali da determinare o far presumere un rischio per la salute, le autorità competenti dovranno, anche a seguito di segnalazione pervenuta da parte dei cittadini, provvedere all'attuazione delle misure di gestione previste dall'art. 10 del D.Lgs n. 116/08, ivi compresa l'informazione del pubblico e, se necessario, l'apposizione di divieto temporaneo di balneazione.

Per quanto concerne, in particolare, i casi di proliferazione algale che dovessero manifestarsi nel corso della stagione balneare, il Sindaco, a seguito di segnalazione (pervenuta, eventualmente, anche da parte dei cittadini), dovrà tempestivamente attivare le strutture dell'ARPAS / ASL-SIP, al fine di:

- verificare l'estensione spaziale e temporale del fenomeno, attraverso un programma di monitoraggio specifico;
- appurare la specie e la densità algale presente.

Le strutture richiamate dovranno, a seguito dei monitoraggi di cui sopra, trasmettere le informazioni alla Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, e informare, il Sindaco sui risultati ottenuti.

4. Balneabilità e misure di gestione

Il Decreto 30 Marzo 2010 definisce i criteri per determinare, nel corso della stagione balneare, i divieti di balneazione e fissa nell'Allegato A i valori limite, relativi ai parametri *Escherichia coli* ed Enterococchi intestinali.

La Regione Sardegna, attraverso il sistema ARPAS/ASL-S.I.P., provvede affinché il monitoraggio dei suddetti parametri sia effettuato secondo le procedure e le modalità previste dall'Allegato V del D.Lgs 116/2008 e dall'Allegato D del D.M. 30 marzo 2010.

Nel corso della stagione balneare devono, pertanto, essere effettuati i campionamenti routinari, campionamenti conformi al calendario di monitoraggio. Nei casi in cui dovessero presentarsi dei superamenti delle analisi routinarie o delle situazioni inaspettate (sulla base di evidenze e/o segnalazioni anche da parte di terzi, ivi compresi i cittadini) che potenzialmente potrebbero mettere a rischio la salute dei bagnanti, dovranno essere effettuati dei sopralluoghi e dei campionamenti non previsti dal calendario



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA

di monitoraggio (suppletivi) da parte dei soggetti preposti, al fine di verificare la reale presenza del fenomeno.

a. Superamento dei limiti di cui all'Allegato A del D.M. 30 Marzo 2010 e divieto temporaneo alla balneazione

Nel caso in cui si verifichi, durante la stagione balneare in corso, il superamento dei limiti dei parametri microbiologici, sia a seguito di campionamenti routinari che a seguito di campionamenti suppletivi, dovranno essere attivate le seguenti misure di gestione.

Il Dipartimento dell'ARPAS competente per territorio, segnala tempestivamente il superamento dei limiti dei parametri microbiologici (utilizzando il modello riportato nell'**Allegato 3**), per fax sia al Comune (o ai Comuni, qualora l'acqua di balneazione ricada a cavallo di più Comuni), che, per conoscenza, alla Regione. La trasmissione dovrà, per maggiore tempestività, essere anticipata via e-mail sia al Comune interessato (agli indirizzi che ogni comune fornirà) sia alla Regione ai seguenti indirizzi:

- pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
- amb.tutela.acque@regione.sardegna.it
- info.balneazione@regione.sardegna.it
- cedoc.balneazione@regione.sardegna.it

Il Comune interessato emette un'ordinanza sindacale di divieto temporaneo alla balneazione a tutta l'area di pertinenza del punto di campionamento ricadente nell'ambito amministrativo di propria competenza e informa, in maniera tempestiva, i bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 116/08.

L'ARPAS/ASL-S.I.P. esegue i campionamenti di verifica ritenuti necessari per l'accertamento dell'eventuale persistenza dell'inquinamento o del rientro entro i limiti previsti dall'allegato A al D.M. 30 maggio 2010. Dovrà inoltre valutare ed identificare le cause che hanno dato origine all'inquinamento e comunicare l'esito delle analisi via fax al Comune e, per conoscenza, alla Regione (secondo le modalità sopra riportate).

A seguito dell'accertamento, potranno verificarsi i seguenti casi:

- Nel caso in cui il campionamento di verifica di cui sopra dovesse dare esito favorevole, il Sindaco (a seguito della comunicazione trasmessa dall'ARPAS) provvederà ad emettere l'Ordinanza di revoca della chiusura dell'area di balneazione.
- Nel caso in cui il campionamento di verifica dovesse confermare l'esito sfavorevole, il provvedimento di chiusura NON potrà essere revocato se non al primo esito favorevole di un campionamento suppletivo o routinario.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA

Inquinamento di breve durata

Nel caso in cui il campionamento di verifica fosse effettuato entro le 72 ore dall'inizio del fenomeno inquinante (o, nel caso l'inizio del fenomeno non fosse determinabile, entro le 72 ore dalla data di campionamento) l'inquinamento sarà da ritenere di breve durata. In tal caso, per le finalità di cui all'allegato II, punto 4 del D.Lgs 116/08 (ovvero l'eventuale sostituzione del campionamento routinario sfavorevole ai fini della classificazione della qualità delle acque), dovrà essere effettuato un ulteriore campionamento il 7° giorno successivo alla data del campionamento favorevole e tale campione sostituirà quello sfavorevole.

La procedura di sostituzione del campione routinario sfavorevole, ai fini della classificazione, può essere effettuata, per una data stazione, una sola volta nell'arco della medesima stagione balneare.

Comunicazioni

Il Comune, in attuazione dell'art. 6 comma 4 D.M. 30 maggio 2010, trasmette i provvedimenti di divieto ed eventuale revoca, non appena ricevuta comunicazione dalle strutture tecniche dell'ARPAS, al Ministero della Salute ed alla Regione per posta elettronica nonché, successivamente, per posta ordinaria. In tali provvedimenti devono essere indicate le ragioni del divieto. Il Comune dovrà inoltre provvedere, nei casi in cui dovessero manifestarsi fenomeni di inquinamento tali da determinare o far presumere un rischio per la salute, anche a seguito di segnalazione pervenuta da parte dei cittadini, all'attuazione delle misure di gestione previste dall'art. 10 del D.Lgs n. 116/08, ivi compresa l'informazione del pubblico e, se necessario, l'apposizione di divieto temporaneo di balneazione. Tutti i provvedimenti sopra richiamati dovranno altresì essere trasmessi per e-mail al Ministero della Salute ai seguenti indirizzi:

- o L.gramaccioni@sanita.it
- o I.lasala@sanita.it

e alla Regione agli indirizzi sotto riportati:

- o pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
- o amb.tutela.acque@regione.sardegna.it
- o info.balneazione@regione.sardegna.it
- o cedoc.balneazione@regione.sardegna.it

L'ARPAS trasmette alla Regione, agli indirizzi sopra riportati, l'informazione dell'inquinamento di breve durata per le finalità inerenti la compilazione degli allegati E ed F del Decreto 30 Marzo 2010, entro il 15 Ottobre 2011.

Delimitazione dei divieti temporanei

Nei casi di divieti temporanei, previa emanazione di relativa ordinanza sindacale all'intera acqua di balneazione, il Dipartimento dell'ARPAS competente per territorio, sentita la Direzione Generale dell'ARPAS ed il Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, valuta l'opportunità di limitare tale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

divieto ad un tratto dell'area di balneazione ed effettuare una serie di campionamenti, nei giorni successivi la manifestazione dell'evento inquinante, in punti di controllo significativi a distanza crescente dal punto di prelievo, per meglio delimitare, eventualmente, l'area interessata dal fenomeno inquinante. A seguito della eventuale delimitazione dell'area da interdire, l'ARPAS dovrà analizzare le cause del superamento del valore limite, trasmettere apposita relazione al citato Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche che dovrà rivedere la suddivisione o il raggruppamento delle acque di balneazione e la definizione dei profili, secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 116/08.

b. Situazione anomala (art.2 comma 1 punto g) D.Lgs116/08)

Nel caso in cui si verifichi una situazione anomala, definita dal D. Lgs 116/08 come *“evento o serie di eventi con impatto sulla qualità delle acque di balneazione e il cui verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni quattro anni”*, devono essere attivate le seguenti procedure:

- Il Dipartimento dell'ARPAS competente per territorio, segnala al Comune la situazione anomala rilevata e, in maniera analoga, il Comune provvederà a segnalare, al Dipartimento dell'ARPAS competente per territorio, eventuali situazioni anomale riscontrate per altre vie.
- Il Comune informa i bagnanti, in maniera tempestiva (anche attraverso web o altri sistemi di comunicazione), sulla durata e sulle cause delle situazioni anomale, adottando, ove necessario, anche i provvedimenti di chiusura alla balneazione.
- Il programma di monitoraggio può essere sospeso e ripreso alla fine della situazione anomala, prelevando nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti a causa della situazione medesima.
- L'ARPAS trasmette alla Regione l'informazione sulle eventuali situazioni anomale per le finalità inerenti la compilazione della tabella 3 dell'Allegato F del Decreto 30 Marzo 2010, entro il 15 ottobre 2011.

5. Profili delle Acque di Balneazione

La Regione Sardegna ha predisposto, ai sensi dell'art.9 del D.Lgs 116/08, i **Profili delle Acque di Balneazione**, trasmessi al Ministero della Salute entro il termine previsto dalle norme. A tal fine sono state utilizzate le informazioni fisiche, geografiche e idrologiche sia delle acque di balneazione che delle acque superficiali afferenti, nonché le informazioni sia sulla presenza di fonti di inquinamento (pressioni) che sulle misure volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione, derivanti, tra l'altro, dai **Sistemi Informativi** (sopra richiamati) predisposti dal Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, anche in attuazione della Direttiva 2000/60/CE.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Per raggiungere tale obiettivo i Comuni, le Province e l'ARPAS sono stati coinvolti, ciascuno per quanto di propria competenza, nelle attività di redazione dei Profili delle Acque di Balneazione, attraverso apposite riunioni tecniche finalizzate alla compilazione delle schede disponibili all'indirizzo internet ad accesso riservato <http://82.85.20.38/profilo>, i cui risultati sono consultabili attraverso i link riportati nella sezione "notizie" del portale regionale della balneazione <http://www.sardegnaambiente.it/balneazione>.

I Profili così trasmessi, definiti in via preliminare, potranno essere aggiornati a seguito di ulteriori informazioni riguardanti le acque di balneazione che perverranno nell'arco della stagione balneare 2011.

6. Istituzione di nuove Acque di Balneazione

Le Amministrazioni Comunali, le ARPAS/ASL-S.I.P., ma anche i cittadini, sia direttamente che attraverso il dialogo con le Amministrazioni Comunali, che intendono proporre l'istituzione di una nuova acqua di balneazione, potranno farne richiesta al Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, anticipando tale richiesta all'indirizzo e-mail info.balneazione@regione.sardegna.it.

Le richieste inerenti sia la nuova istituzione sia l'eliminazione dall'elenco esistente dovranno essere **comunicate entro il 30 Novembre** di ogni anno al fine di permettere al servizio di aggiornare l'elenco delle acque di balneazione e predisporre il programma di monitoraggio per la stagione successiva.

Per le acque di balneazione di nuova istituzione dovranno essere effettuati 16 campionamenti rappresentativi del periodo Aprile – Settembre, nell'arco di una o più stagioni balneari consecutive, ai fini della prima valutazione di qualità ai sensi dell'art.7 del DLgs 116/08.

7. Informazione al pubblico e comunicazioni

Il D.Lgs 116/08, recependo le Direttive Comunitarie che prevedono l'accesso alle informazioni ambientali e la partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale, contiene disposizioni precise sulle informazioni che devono essere fornite al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

Tutte le autorità coinvolte in materia, tra le quali si citano il Ministero della Salute, la Regione, le Province, i Comuni, l'ARPAS e le ASL, ciascuno per propria competenza, assicurano al pubblico la possibilità di partecipare attivamente anche alla definizione o revisione degli elenchi delle acque di balneazione attraverso suggerimenti, osservazioni o reclami.

Il Ministero della Salute fornisce le informazioni al pubblico attraverso l'attivazione del sito internet <http://www.portaleacque.it>, nel quale sono riportati, georeferenziati, i dati sulla qualità delle acque di balneazione trasmessi dalle Regioni.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA

La Regione Sardegna, a sua volta, fornisce le informazioni al pubblico attraverso il sito del CeDoc in cui sono visibili all'indirizzo <http://82.85.20.58/sardegna>, georeferenziate sulla base della Carta Tecnica Regionale, le informazioni principali inerenti le acque di balneazione, i punti di campionamento, la qualità delle acque ed i certificati analitici relativi alle analisi di monitoraggio. Per poter consultare la sezione cartografica si precisa, come già detto più sopra, che è indispensabile utilizzare il browser Internet Explorer ed installare (al primo accesso) il plugin (automatico) di MapGuide dell'Autodesk.

Tali informazioni sono altresì disponibili direttamente dal portale dell'ambiente della Regione all'indirizzo <http://www.sardegnaambiente.it>, nella sezione "balneazione".

I Comuni, ai sensi dell'art.15 D.Lgs 116/08, hanno un ruolo primario per quanto riguarda l'informazione al pubblico e, pertanto, devono mettere a disposizione, con tempestività, durante la stagione balneare, in punti facilmente accessibili e nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione (percorsi pedonali di accesso a spiaggia e mare, eventuale punto di informazione o ufficio turistico della spiaggia, accesso allo stabilimento balneare, etc.), le seguenti informazioni:

- elenco delle acque di balneazione di pertinenza
- la durata della stagione balneare
- il calendario di monitoraggio
- l'ubicazione del punto di prelievo
- la classificazione preliminare di qualità
- eventuale divieto di balneazione temporaneo: cause e durata
- eventuali presenze di proliferazione algale attestate dalle strutture tecniche preposte al controllo
- risultati dei monitoraggi degli anni precedenti
- indicazioni delle fonti da cui reperire informazioni più dettagliate (sito Internet del Comune, della Regione, referenti locali, ecc.).

Sono, inoltre, di competenza comunale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 116/08:

- a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio
- b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifici una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
- c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
- d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

e) la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di eventuali previsioni di inquinamento di breve durata.

Per le finalità inerenti le informazioni e comunicazioni di tempestivo intervento i Comuni devono rendere disponibili alla Regione ed all'ARPAS, anche attraverso la compilazione dei profili delle acque di balneazione sopra citati, **i nominativi dei referenti per le attività in oggetto, i relativi indirizzi e-mail e recapiti telefonici.**

La presente circolare sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS.

**Il Direttore Generale dell'Agenzia
Regionale del Distretto Idrografico**

Ing. Maurizio Cittadini

Geom A. Lussu – 070 606 6633
D.ssa M Coni - 070 606 6890
Ing. MT Pintus - 070 606 7568
D.ssa G Erbi - 070 606 6643
D.ssa MG Mulas /Dir Serv TGRI - 070 606 6671